



TITOLO VI CLASSE 4  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

## Chiarimento all'osservazione n. 1

Gli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'uso del demanio marittimo stabiliscono che quando in uno stesso settore, come nel caso *de quo*, sono rilasciate più concessioni “*tutti i concessionari sono tenuti ad assicurare pro quota i servizi di uso comune*” quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di aree, opere e manufatti.

L'art. 8, comma 1, del citato Regolamento ribadisce che la manutenzione, l'igiene, la sicurezza, la pulizia e la realizzazione di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle norme di volta in volta vigenti.

L'art. 8, comma 7, del Piano Particolareggiato stabilisce che “*I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere eventualmente previste dalla presente Variante al PPA entro le aree libere intercluse tra concessioni ovvero non oltre una fascia di ml 50 negli altri casi (osservazione 10.2.1 e 17.1) dovranno essere garantite dai concessionari delle aree poste a contatto*”.

Dal combinato disposto delle citate norme se ne deduce che vi è l'obbligo per tutti i concessionari di provvedere alla manutenzione e pulizia delle aree in concessione e di quelle libere adiacenti anche in cooperazione con i titolari delle concessioni limitrofe.

Gli allestimenti delle aree devono pertanto essere effettuati in modo da consentire le predette operazioni, senza arrecare pregiudizio alle altre concessioni, evitando di posizionare attrezzature e strutture sulla linea di confine della propria concessione, ma lasciando una fascia libera che di volta in volta dovrà essere determinata in base alle concrete esigenze.

Tale prescrizione verrà puntualmente inserita nel titolo concessorio e costituirà obbligazione il cui inadempimento potrà anche essere motivo di decadenza ai sensi degli articoli 47 cod. nav. e 33 del Regolamento.

Si ricorda infine che il criterio sub a) Offerta Tecnica stabilisce che uno degli elementi di valutazione sarà proprio la “*tipologia di attività proposta nell'area demaniale da concessionare che meglio si integri con le attività limitrofe nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici*”.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

*Dott. Luca VILLOTTA*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(d.lgs. 82/2005, art. 2.2)*